

L.R. Friuli Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 [u](#) **art. 2**

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 2011, n. 1, S.O. n. 1.

Art. 2 *Finalità 1 - attività economiche.*

75. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, sono determinati i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse.

76. Nelle more di tale determinazione, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal [D.M. 15 novembre 1995, n. 595](#) del Ministero dei trasporti e della navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'[articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400](#) (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 494](#).